

Circolare Speciale **68/2022** Aggiornamento mensile pagine: 8

Aggiornamento mensile Luglio 2022

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Credito d'imposta imprese turistiche
Credito d'imposta per investimenti nelle zone Zes
Codici tributo e indebitto utilizzo credito d'imposta ricerca e sviluppo
Restituzione importi aiuti di Stato eccedenti il massimale
Omessa presentazione dichiarazione Iva
Spese detraibili o deducibili in dichiarazione
Restituzione contributi a fondo perduto per intrattenimenti, discoteche e sale da ballo
Compensazione credito d'imposta canoni di locazione per imprese turistiche
Crediti d'imposta per imprese energivore
Erogazione di risorse per compensazione prezzi dei materiali nei contratti pubblici
Precisioni in tema di esterometro
Bonus carburante
Semplificazioni in materia di dichiarazioni Irap
Detrazioni da bonus edilizi
Credito d'imposta ricerca e sviluppo
Codice tributo per credito d'imposta società benefit
Credito d'imposta restauro immobili storici
Credito d'imposta per formazione competenze manageriali
Regime CFC
Cause di valore fino a euro 1033 e imposta di registro
Riporto di posizioni fiscali nelle scissioni
Condizioni di lavoro trasparenti
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Cigo per elevate temperature

Credito d'imposta imprese turistiche

[Prov. Ag. Entrate 30.06.2022, n. 253466](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in favore di imprese turistiche, nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili, nonché le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione.
- In particolare, l'autodichiarazione dovrà essere inviata dall'11.07.2022 al 28.02.2023 per i soggetti non tenuti alla compilazione dei campi «Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione» e «Codice fiscale del de cuius/Partita Iva cessata» nel frontespizio del modello di Autodichiarazione, nonché per i soggetti che non intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore; dal 15.09.2022 al 28.02.2023, per i soggetti diversi dai precedenti, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per investimenti nelle zone Zes

[Prov. Ag. Entrate 30.06.2022, n. 253453](#)

- Sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1.01.2021 al 31.12.2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24.08.2016.
- E' stato anche modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Codici tributo e indebito utilizzo credito d'imposta ricerca e sviluppo

[Ris. Ag. Entrate 5.07.2022, n. 34/E](#)

- Sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, cc. da 7 a 12, del D.L. 146/2021.

Restituzione importi aiuti di Stato eccedenti il massimale

[Ris. Ag. Entrate 5.07.2022, n. 35/E](#)

- Istituiti i codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all'art. 4 del D.M. Economia 11.12.2021, in base al quale, in caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004.

Omessa presentazione dichiarazione Iva

[Prov. Ag. Entrate 5.07.2022](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della

Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.

- Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Spese detraibili o deducibili in dichiarazione

[Circ. Ag. Entrate 7.07.2022, n. 24/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti d'imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione Finanziaria.
- La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale.

Restituzione contributi a fondo perduto per intrattenimenti, discoteche e sale da ballo

[Ris. Ag. Entrate 11.07.2022, n. 36/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell'HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo.

Compensazione credito d'imposta canoni di locazione per imprese turistiche

[Ris. Ag. Entrate 11.07.2022, n. 37/E](#)

- Mediante il codice tributo 6978 sarà possibile l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Crediti d'imposta per imprese energivore

[Ris. Ag. Entrate 12.07.2022, n. 38/E](#)

- Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta, acquistati dai cessionari, a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Erogazione di risorse per compensazione prezzi dei materiali nei contratti pubblici

[Ris. Ag. Entrate 13.07.2022, n. 39/E](#)

- Il D.L. 73/2022 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei predetti materiali nei contratti pubblici, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le varie stazioni appaltanti. La stessa prevede, tra l'altro, l'istituzione di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse a disposizione dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici.
- L'erogazione di somme a tal fine non integra il presupposto oggettivo ai fini dell'Iva, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme sono erogate dal Ministero nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, tali somme si configurano "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'Iva.
- Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, le stesse assumono natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'Iva, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.

Precisazioni in tema di esterometro

[Circ. Ag. Entrate 13.07.2022, n. 26/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), introdotte dalla legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 1.07.2022.
- La trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori (in quest'ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).

Bonus carburante

[Circ. Ag. Entrate 14.07.2022, n. 27/E](#)

- I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Dà diritto all'agevolazione anche l'erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.
- Il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall'art. 51 del Tuir. Pertanto, deve essere conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per

l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

- I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l'erogazione deve avvenire nell'anno in corso e in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato.

Semplificazioni in materia di dichiarazioni Irap

[Ris. Ag. Entrate 15.07.2022, n. 40/E](#)

- L'art. 10 del D.L.73/2022 (decreto Semplificazioni), ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap.
- Le novità si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22.06.2022).
- L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello Irap 2022. Tuttavia, poiché la novità normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione Irap (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), l'Agenzia delle Entrate ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022.

Detrazioni da bonus edilizi

[Circ. Ag. Entrate 25.07.2022, n. 28/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato la normativa e la prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco-bonus e Superbonus).

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

[Ris. Ag. Entrate 26.07.2022, n. 41/E](#)

- Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate le attività poste in essere, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non evidenziano in concreto contenuti significativi ai fini dell'individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; senza considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti al marketing, non risultano caratterizzate, come già rilevato, neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
- Pertanto, le attività svolte dalla società istante non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta.

Codice tributo per credito d'imposta società benefit

[Ris. Ag. Entrate 27.07.2022, n. 42/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 6976 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit.

Credito d'imposta restauro immobili storici

[Ris. Ag. Entrate 27.07.2022, n. 43/E](#)

- Istituito il codice tributo 6979 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-bis del D.L. 73/2021.

Credito d'imposta per formazione competenze manageriali

[Ris. Ag. Entrate 27.07.2022, n. 44/E](#)

- Mediante il nuovo codice tributo 6980 è possibile l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali di cui all'art. 1, c. 536, della L. 178/2020.

Regime CFC

[Circ. Ag. Entrate 28.07.2022, n. 29/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle Società Controllate Estere (CFC), con specifico riferimento ai seguenti profili:
 - tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
 - trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.
- In particolare, riguardo al primo aspetto, il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base all'andamento dell'ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell'esimente.
- Alla luce di tale nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite nel par. 8. della circolare n. 18/E/2021 allorché la fuoriuscita dal regime CFC, in costanza di controllo, veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell'esimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione (anche o soltanto) dell'ETR test e/o del passive income test.

Cause di valore fino a euro 1033 e imposta di registro

[Circ. Ag. Entrate 29.07.2022, n. 30/E](#)

- L'art. 46 della L. 374/1991 prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.
- L'Agenzia delle Entrate, uniformandosi a pronunciamenti giurisprudenziali, ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell'art. 46 della L. 374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia. La disposizione esentativa si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, per i quali trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto. In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche

l'imposta in misura fissa.

- La previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall'art. 22 del DPR 131/1986.

Riporto di posizioni fiscali nelle scissioni

[Circ. Ag. Entrate 1.08.2022, n. 31/E](#)

- Al fine di applicare correttamente le previsioni dell'art. 173 del Tuir, nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d'azienda, il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 del Tuir, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso.
- Nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d'azienda, considerata l'oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal c. 7 dell'art. 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell'applicazione del criterio di cui all'art. 173, c. 4 del Tuir.
- La valutazione della "vitalità economica" in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l'assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla "vitalità economica" di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi – salva prova contraria a carico del contribuente – che quest'ultimo (il compendio) non abbia la capacità di riassorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla società beneficiaria.

Condizioni di lavoro trasparenti

[D.Lgs. 27.06.2022, n. 104](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
- Il decreto stabilisce quali debbano essere le informazioni minime formalizzate nel contratto di lavoro e comunicate al lavoratore mediante consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del rapporto.
- Si prevede, altresì, quali debbano essere le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, possibilità per il lavoratore con un'anzianità di almeno 6 mesi di chiedere gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili e la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro. Infine, sono stabilite misure di tutela in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto.

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

[D. Lgs. 30.06.2022, n. 105](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 attuativo della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la

direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

- Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto sino ai 5 mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
- Sono estesi:
 - da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
 - da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
 - da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti;
 - da 8 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.
- Nell'ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un'apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001.
- Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono essere goduti complessivamente da entrambi i genitori da 6 a 9 mesi.

Cigo per elevate temperature

[Mess. Inps 28.07.2022, n. 2999](#)

- Considerata l'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e l'incidenza che queste condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, l'Inps ha riepilogato le principali istruzioni operative per gestire le richieste di Cassa Integrazione Ordinameteoria (CIGO) con causale "eventi meteo".
- La causale "eventi meteo", infatti, è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di CIGO qualora si valuti non solo la temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella percepita, che è più elevata di quella reale.